Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 4 aprile 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1978, n. **1032**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università italiana per stranieri di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 258 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 16 aprile 1973, n. 181, ed in particolare l'art. 4, ultimo comma;

Veduta la proposta del consiglio accademico;

Veduta la delibera del consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il nuovo statuto dell'Università italiana per stranieri di Perugia, annesso al presente decreto, vistato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1978

LEONE

PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1979
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 231

STATUTO DELL'UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA

TITOLO I

GENERALITA' ED ORGANI

Art. 1.

Denominazione e scopi

L'Università italiana per stranieri, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha il fine di diffondere la migliore e maggiore conoscenza della cultura italiana in tutte le sue

manifestazioni passate e presenti: la lingua, la letteratura, le arti, la filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, sociali ed economiche.

Art. 2.

Natura giuridica

L'Università italiana per stranieri è istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale, con personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Essa agisce altresì in collegamento con il Ministero degli affari esteri per sviluppare il migliore raggiungimento dei suoi fini in campo internazionale.

Art. 3.

Patrimonio

L'Università italiana per stranieri trae i mezzi necessari al suo funzionamento:

1) dai contributi ordinari:

a) dello Stato;

b) della regione dell'Umbria; della provincia di Perugia; del comune di Perugia; della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia; dell'azienda autonoma turismo di Perugia;

c) di altri enti privati;

2) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti, il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è notificato annualmente nel programma generale dei corsi;

3) da elargizioni straordinarie di enti e privati per le normali attività dell'Università, per borse di studio e per altri specifici fini;

4) da eventuali proventi di attività didattiche e culturali, ed altre.

I contributi di cui alla lettera *b*) del n. 1) del presente articolo vengono stabiliti con apposite convenzioni.

Art. 4.

Organi di governo

Sono organi dell'Università italiana per stranieri:

1) il rettore;

2) il consiglio accademico;

3) il consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il rettore

Il rettore è eletto dal consiglio accademico e dal consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, tra eminenti studiosi o personalità di riconosciuto prestigio in campo nazionale, anche non facenti parte di tali organismi. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto: gli elettori membri di entrambi i consigli hanno diritto ad un solo voto.

La presidenza della seduta congiunta è assunta dal consigliere più anziano.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore dura in carica un triennio e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

Il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione ai loro deliberati;

c) dirige il funzionamento dell'Università in materia didattica, scientifica e culturale;

d) mantiene e sviluppa contatti con le autorità ed enti culturali italiani e stranieri;

e) presenta ogni anno al Ministero della pubblica istruzione una relazione sullo stato e lo sviluppo dell'attività dell'Università relativa all'anno accademico precedente;

f) cura l'esatta osservanza delle norme che garantiscono l'autonomo ordinamento didattico, scientifico ed amministrativo dell'Università;

g) prende tutte le iniziative ed esercita tutte le attribuzioni non previste dallo statuto che, in relazione alle esigenze degli studenti stranieri anche conseguenti a norme e disposizioni emanate all'estero, gli appaiono opportune per garantire l'attività e gli interessi dell'Università;

h) dispone la pubblicazione ogni anno, ed in tempo utile, del programma generale delle attività dell'Università contenente le indicazioni relative all'ordinamento degli studi ed ai programmi dei singoli corsi;

i) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Università riferendo, ove lo ritenga necessario, al consiglio di amministrazione a cui presenta per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

l) esercita l'autorità disciplinare su tutto il personale dell'Università nei limiti fissati dalla legge sull'ordinamento universitario e secondo il presente statuto;

m) adotta nei casi di necessità ed indifferibilità i provvedimenti di competenza del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendo i provvedimenti stessi alla ratifica dei rispettivi organi nella riunione successiva.

Nelle votazioni dei consigli prevale, in caso di parità, il voto del rettore.

Il rettore ha diritto ad una «indennità di carica», il cui ammontare, stabilito dal consiglio di amministrazione, non potrà superare comunque quello previsto dalla legge per i rettori delle Università degli studi nel caso in cui l'eletto presti servizio presso l'Università per stranieri.

Art. 6.

Consiglio accademico

Il consiglio accademico è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è così composto:

1) dal rettore, che lo presiede;

2) dal pro-rettore - direttore dei corsi;

3) da due professori universitari di ruolo, che abbiano insegnato nei corsi di alta cultura (o di specializzazione o di aggiornamento linguistico-culturale) per almeno tre anni;

4) da due docenti in rappresentanza della facoltà di lettere e della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Perugia, designati ciascuno dal rispettivo consiglio di facoltà;

5) da due docenti in rappresentanza del corso superiore;

6) da due docenti in rappresentanza del corso medio;

7) da due docenti in rappresentanza del corso preparatorio;

8) da un coordinatore in rappresentanza dei corsi di specializzazione o di perfezionamento.

I rappresentanti di cui ai numeri 3), 5), 6), 7) ed 8) del presente articolo vengono eletti da tutti i professori comandati ed incaricati presso l'Università italiana per stranieri in servizio al momento in cui vengono indette le elezioni.

Alle riunioni del consiglio accademico partecipa con voto consultivo il presidente del consiglio studentesco, e partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario.

Il consiglio accademico è presieduto dal pro-rettore - direttore dei corsi nel caso di impedimento del rettore o per delega di questi.

I componenti del consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dall'incarico, si provvede alla relativa sostituzione, secondo le procedure previste per la nomina.

Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

I membri del consiglio accademico hanno diritto ad un gettone di presenza di importo uguale a quello stabilito per i componenti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed ogni volta il rettore lo ritenga necessario o ne venga fatta motivata richiesta da un terzo dei membri.

Art. 7.

Attribuzione del consiglio accademico

Spettano al consiglio accademico tutte le funzioni di carattere culturale, scientifico e didattico.

Il consiglio accademico definisce ed attua la linea programmatica dell'Università nel campo culturale, scientifico e didattico e in particolare:

a) delibera sulle materie di carattere culturale, scientifico e didattico; se la delibera comporta spese nuove o maggiori rispetto alla previsione di bilancio, essa è formulata come proposta al consiglio di amministrazione;

b) stabilisce i programmi annuali di tutti i corsi, sentito il parere espresso dal consiglio dei professori, che è presieduto dal pro-rettore - direttore dei corsi;

c) valuta le esigenze didattiche, di cui al comma primo dell'art. 7 della legge n. 181 del 16 aprile 1973. Sulla base di tale valutazione propone al consiglio di amministrazione le forme ed i modi per il conferimento di incarichi annuali ad insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo. In relazione ai particolari requisiti didattico-culturali richiesti ai docenti dell'Università italiana per stranieri, esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione sui nominativi dei candidati all'incarico;

d) esamina preliminarmente le domande degli aspiranti al «comando» ai sensi del comma quarto dell'art. 5 della legge n. 181/1973, sottoponendo gli aspiranti a prove di accertamento, secondo le modalità contemplate nel presente statuto ed inoltrando tali domande, con motivato parere, al consiglio di amministrazione;

e) nomina, su proposta del rettore, il pro-rettore - direttore dei corsi;

f) nomina i coordinatori dei corsi di specializzazione e di perfezionamento;

g) nomina il direttore e tre membri del consiglio direttivo del «Centro studi per l'insegnamento dell'italiano a stranieri»;

h) delibera i regolamenti interni per il personale docente;

i) stabilisce i criteri di scelta dei libri da acquistare;

l) delibera sull'assegnazione agli studenti delle borse di studio istituite dall'Università o messe a disposizione della stessa da enti, società o privati;

m) dispone i viaggi dei docenti, sia per loro aggiornamento linguistico-culturale, sia per gli indispensabili contatti con le istituzioni culturali delle altre Nazioni, sia per tenervi corsi o cicli di lezioni, o conferenze, o per comprovati motivi di rappresentanza dell'Università italiana per stranieri; tali viaggi all'estero saranno effettuati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

n) dà pareri e formula proposte intorno ad argomenti che il rettore ed il consiglio di amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame;

o) propone al rettore la scelta dei docenti dei corsi di alta cultura e dei corsi di specializzazione e di perfezionamento;

p) propone al consiglio di amministrazione modifiche dello statuto con riferimento alle norme dello stesso che disciplinano l'attività culturale, scientifica e didattica dell'Università;

q) può concedere deleghe al rettore per periodi determinati e per materie definite.

Art. 8.
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto:

1) dal rettore dell'Università italiana per stranieri, che lo presiede;

2) da un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;

3) da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;

4) da un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) da due rappresentanti designati dal consiglio della regione dell'Umbria, di cui almeno uno dovrà essere un membro del consiglio regionale medesimo;

6) da due rappresentanti designati rispettivamente dalle province di Perugia e Terni;

7) da un rappresentante designato congiuntamente dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia e Terni;

8) da un rappresentante designato dall'azienda autonoma turismo di Perugia;

9) da un docente, che non sia componente del consiglio accademico, eletto da tutti i professori in servizio all'Università italiana per stranieri al momento in cui vengono indette le elezioni;

10) da due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

11) da un rappresentante del personale non insegnante.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione:

a) il presidente della giunta regionale umbra;

b) il sindaco di Perugia;

c) l'intendente di finanza di Perugia;

d) il pro-rettore - direttore dei corsi;

e) il rettore dell'Università degli studi di Perugia.

I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 10) del presente articolo sono scelti tra persone che non abbiano rapporti di servizio con l'Università italiana per stranieri.

Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il presidente del consiglio studentesco.

Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario e partecipa, con diritto di voto, a tutte le sedute con esclusione della seduta in cui il consiglio di amministrazione delibera sulla nomina del direttore amministrativo.

I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un gettone di presenza il cui importo viene deliberato dal consiglio stesso nei limiti previsti dall'art. 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417, e successive modificazioni.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva, ad eccezione dei membri di diritto. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

Art. 9.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economico-patrimoniale dell'Università.

Ad esso spetta perciò di compiere tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria, per il raggiungimento delle finalità dell'Università, salvo quelli di competenza del consiglio accademico e del rettore.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; dispone i prelevamenti dal fondo di riserva, gli storni da capitolo a capitolo del bilancio e le variazioni del medesimo;

b) delibera il limite di somme entro le quali il rettore può disporre direttamente per determinate spese;

c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni dell'Università, di propria competenza;

d) delibera sulle modifiche della dotazione organica e del trattamento economico del personale non insegnante il cui onere è a carico del bilancio dell'Università;

e) bandisce i concorsi per l'assunzione del personale di ruolo; nomina il direttore amministrativo;

f) approva i contratti e le convenzioni per importi eccedenti il limite di somma di cui al precedente punto b);

g) esprime il parere sulle domande degli aspiranti al comando presso l'Università per l'inoltro al Ministero della pubblica istruzione;

h) decide sulle impugnative previste dal sesto comma dell'art. 5 dela legge n. 181/1973;

i) conferisce gli incarichi di insegnamento sentito il parere del consiglio accademico;

l) determina i compensi a carico dell'Università in favore del personale docente, comandato e incaricato, sulla base di quanto previsto dagli articoli 6, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge n. 181/1973;

m) determina la misura delle tasse, contributi e diritti dovuti dagli iscritti;

n) può concedere delega al rettore per periodi determinati e per materie definite.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni due mesi.

Si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario il rettore o ne faccia motivata richiesta un terzo dei membri.

Art. 10.
Consiglio dei professori

Il consiglio dei professori è costituito da tutti i docenti comandati ed incaricati che prestano servizio all'Università per stranieri; ha funzioni consultive in materia didattica ed è presieduto dal pro-rettore - direttore dei corsi.

Art. 11.

Pro-rettore e direttore dei corsi

Il pro-rettore - direttore dei corsi è nominato dal consiglio accademico su proposta del rettore. Dura in carica un triennio.

Il direttore dei corsi:

a) coadiuva il rettore nell'esercizio delle sue funzioni;

b) vigila sul regolare svolgimento delle lezioni di tutti i corsi e cura il collegamento fra i vari insegnanti nell'ambito di ciascun corso e fra i vari corsi, fatta salva la libertà di insegnamento di ogni docente nel quadro del programma stabilito dal consiglio accademico;

c) stabilisce gli orari delle lezioni e provvede agli eventuali spostamenti di orario e alla momentanea sostituzione dei docenti assenti;

d) cura il contatto con gli studenti e con il consiglio studentesco;

e) presiede il consiglio di professori, riferendo al rettore e al consiglio accademico sull'attività svolta dal consiglio stesso;

f) al termine di ogni anno accademico presenta al rettore una relazione scritta sull'andamento dei corsi, formulando suggerimenti e proposte per la migliore organizzazione dei corsi stessi.

Il pro-rettore - direttore dei corsi presiede il consiglio accademico nel caso di impedimento del rettore o per delega di questi.

Può essere dispensato, in parte, dall'insegnamento con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico.

Nel caso in cui il direttore dei corsi debba recarsi all'estero può designare tra i docenti comandati un professore che lo sostituisce per la direzione dei corsi.

Il pro-rettore - direttore dei corsi ha diritto ad una « indennità di carica » il cui ammontare viene stabilito dal consiglio di amministrazione, nei limiti della indennità di carica spettante al rettore, con delibera da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

TITOLO II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 12.

Anno accademico

L'anno accademico dell'Università va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le lezioni si svolgono nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre. L'Università può organizzare corsi nel periodo delle vacanze dal 1° gennaio al 31 marzo.

Art. 13.

Corsi - Generalità

Sono istituiti i seguenti corsi:

1) *Corsi ordinari*:

a) corso superiore;

b) corso medio;

c) corso preparatorio.

Il corso superiore si svolge in tre trimestri secondo le modalità generali stabilite dal consiglio accademico; per studenti forniti di speciali titoli relativi alla conoscenza della lingua e della cultura italiana, il consiglio accademico può apportare deroghe alle modalità predette anche per quanto riguarda la durata del corso ed allo svolgimento delle prove d'esame.

Il corso medio ed il corso preparatorio hanno durata trimestrale.

Tutti i corsi ordinari si svolgono nel periodo 1° aprile-31 dicembre.

2) *Corsi di specializzazione e di perfezionamento*:

a) corso di alta cultura;

b) corso di etruscologia e di antichità italiche;

c) corso per insegnanti di italiano all'estero;

d) corso di perfezionamento linguistico e culturale;

e) corso di preparazione didattica.

Il consiglio accademico può altresì organizzare altri corsi di specializzazione.

La durata dei corsi è determinata annualmente dal consiglio accademico.

3) *Corsi liberi*:

a) corso di fonetica;

b) corso di storia del teatro italiano;

c) corso di storia della musica italiana;

d) corso introduttivo alla storia dell'arte italiana;

e) corso sull'arte umbra;

f) corso di storia del cinema italiano;

g) corso di storia religiosa con particolare riferimento all'Umbria;

h) corso di geografia d'Italia.

La durata ed il numero delle lezioni dei corsi liberi sono fissati dal consiglio accademico.

4) *Corsi straordinari*:

sono straordinari i corsi che per specifiche esigenze sono di durata inferiore e/o hanno programma di insegnamento diverso da quelli ordinari.

Art. 14.

Programma dei corsi ordinari

Nel corso superiore si impartisce l'insegnamento sistematico delle seguenti materie:

sintassi e stilistica della lingua italiana;

storia della letteratura italiana;

storia dell'arte italiana;

storia civile d'Italia;

didattica dell'insegnamento della lingua italiana;

letteratura contemporanea italiana;

storia della lingua italiana;

lectura Dantis;

storia civile dell'Italia contemporanea;

storia della filosofia italiana.

L'insegnamento linguistico viene impartito per gruppi linguistici, come previsto per il corso medio. Tutti gli altri insegnamenti sono invece impartiti a sezioni riunite.

Nel corso medio si impartisce l'insegnamento sistematico della lingua italiana con particolare riguardo alla morfologia ed alla sintassi.

Si impartiscono, inoltre, gli insegnamenti di:

letteratura italiana medioevale e moderna;

letteratura contemporanea;

storia civile d'Italia;

terminologia, corrispondenza ed elementi di tecnica commerciale italiana.

L'insegnamento della lingua è impartito di massima in comparazione con la lingua madre degli studenti sulla base dei vari gruppi linguistici (arabo, francese, greco, inglese, nord-americano, slavo, spagnolo, tedesco, con facoltà di istituire altre sezioni qualora si iscrivano ai corsi in conveniente numero studenti di altre lingue). Gli studenti non compresi nelle sezioni già in funzione sono riuniti in sezioni « miste », nelle quali l'insegnamento è impartito col metodo diretto.

L'insegnamento delle altre materie contemplate nel programma è svolto a « sezioni riunite » e con particolare riguardo al grado di comprensione della lingua italiana, raggiunto dalla media degli studenti.

Il programma del corso medio può essere completato da seminari o da esercitazioni ai gabinetti linguistici secondo quanto disposto dal consiglio accademico al riguardo.

Nel corso preparatorio si impartisce l'insegnamento elementare teorico-pratico della lingua e della grammatica italiana, nonchè di elementi di cultura generale sull'Italia.

Il metodo usato è quello diretto. Possono essere istituiti « gruppi di conversazione », nonchè esercitazioni nei gabinetti linguistici, sotto la direzione e guida di appositi insegnanti, che riuniscono un limitato numero di studenti stranieri in ciascuno dei gruppi istituiti.

Art. 15.

Programma dei corsi di specializzazione e di perfezionamento

I corsi di alta cultura riguardano le istituzioni italiane, la letteratura italiana, la storia dell'arte italiana; la storia della musica italiana; la storia e la geografia d'Italia; il pensiero italiano attraverso i secoli e l'Italia contemporanea.

Il corso di etruscologia riguarda la civiltà degli Etruschi e dei popoli antichi. I programmi di insegnamento dei predetti corsi e dei corsi per insegnanti d'italiano all'estero, dei corsi di specializzazione, dei corsi di perfezionamento linguistico culturale sono fissati annualmente e resi noti nell'opuscolo del programma generale pubblicato ogni anno.

Art. 16.

Corsi di preparazione didattica

Il consiglio accademico, ottenuta l'approvazione del consiglio d'amministrazione per la parte economica, può istituire corsi di preparazione didattica per laureati ed insegnanti italiani che intendano perfezionarsi nello studio della ortoepia, della fonetica, della grammatica, e della stilistica della lingua italiana, nonchè esercitarsi nell'uso dei metodi di insegnamento adottati nell'Università.

Tali corsi, previo esame finale, rilasciano un titolo di maturità didattica che l'Università valuterà nelle assunzioni di incaricati annuali e nei concorsi per i comandi relativamente agli insegnamenti linguistici.

Art. 17.

Varianti dei corsi

Il consiglio accademico, d'intesa con il consiglio di amministrazione per la parte economica, per motivata necessità didattica o per esigenze straordinarie, può istituire dei corsi diversi da quelli precedentemente indicati che rientrino nelle finalità dell'Università.

Art. 18.

Studenti

Alla frequenza dei corsi sono ammessi gli stranieri di ogni nazionalità e gli Italiani residenti all'estero; ai corsi di alta cultura ed al corso di etruscologia ed antichità italiche sono ammessi anche gli italiani.

Il consiglio accademico può determinare titoli particolari di studio per l'ammissione ai corsi di specializzazione e di perfezionamento; di essi sarà data notizia nel programma generale dei corsi pubblicato annualmente.

Art. 19.

Tasse, diritti e contributi

Le tasse, i diritti e i contributi dovuti dagli iscritti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione e notificati con il programma annuale dei corsi.

Art. 20.

Esami

Il consiglio accademico determina le materie oggetto di esame e le modalità di svolgimento dello stesso; nel programma generale dei corsi, pubblicato annualmente, sono indicate le norme relative.

Sono ammessi agli esami per conseguire i diplomi e gli attestati gli iscritti che hanno regolarmente frequentato le lezioni per il periodo minimo, anche non continuativo, stabilito per lo svolgimento dei vari programmi.

Per l'ammissione all'esame del corso di etruscologia ed antichità italiche gli iscritti devono dimostrare di aver seguito regolarmente in una università italiana o straniera dei corsi di storia antica, di filologia classica e di archeologia.

Per l'ammissione all'esame del corso superiore gli iscritti devono dimostrare di possedere un titolo di studio almeno equipollente a quello di un diploma di scuola secondaria superiore. In casi eccezionali, per la difformità degli ordinamenti scolastici dei Paesi di provenienza o per servizi resi dagli interessati nell'insegnamento dell'italiano nei rispettivi Paesi, sull'ammissione agli esami si pronuncia il consiglio accademico.

Possono essere richiesti, per l'ammissione agli esami di altri corsi, particolari titoli di studio predeterminati dal consiglio accademico; di essi sarà data notizia nel programma generale dei corsi pubblicato annualmente.

Art. 21.

Titoli di studio

Sono rilasciati i seguenti diplomi ed attestati:

1) diploma di specializzazione, al termine del corso di etruscologia e di antichità italiche, del corso per insegnanti d'italiano all'estero, del corso di perfezionamento linguistico e culturale, dei corsi di preparazione didattica e dei corsi di specializzazione.

2) diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero, al termine del corso superiore.

3) attestato di conoscenza della lingua italiana, al termine del corso medio.

4) attestato di conoscenza elementare della lingua italiana, al termine del corso preparatorio.

I diplomi di specializzazione si conseguono a seguito di approvazione di una tesi presentata e discussa dal candidato.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero, l'attestato di conoscenza della lingua italiana e l'attestato di conoscenza elementare della lingua italiana si conseguono a seguito del positivo esito di un esame costituito da prove scritte ed orali.

Art. 22.

Attestato di frequenza

Agli iscritti che hanno regolarmente frequentato le lezioni di qualunque corso è rilasciato un attestato di frequenza, in cui può essere fatta menzione del profitto conseguito se la organizzazione del corso lo prevede e ne viene fatto l'accertamento secondo modalità indicate dal consiglio accademico.

TITOLO III

CENTRI ED ORGANISMI VARI

Art. 23.

Centro di studi per l'insegnamento dell'italiano a stranieri

E' istituito presso l'Università italiana per stranieri un «Centro di studi per l'insegnamento dell'italiano a stranieri» con lo scopo di:

a) promuovere lo studio e la ricerca sulla lingua italiana insegnata come lingua straniera;

b) fornire informazioni ad enti e privati sull'insegnamento della lingua italiana a stranieri ed ogni informazione utile alla diffusione della cultura italiana;

c) divulgare i nuovi metodi d'insegnamento della lingua italiana a stranieri ed apprestare sussidi didattici per tale insegnamento.

Il centro inoltre sollecita e stabilisce rapporti di collaborazione con tutti gli organismi che presso le Università italiane ed altri enti abbiano compiti di studio e di ricerca per l'insegnamento dell'italiano a stranieri e con tutti gli studiosi italiani e stranieri che esplichino le loro attività nello stesso campo.

Il centro provvede al raggiungimento dei predetti fini con:

a) la pubblicazione dei libri e possibilmente di una rivista dedicata all'insegnamento della lingua italiana a stranieri;

b) la preparazione e diffusione di nuovi sussidi didattici;

c) la formazione di una biblioteca specializzata comprendente tutte le opere riguardanti la lingua italiana e le riviste linguistiche sia italiane che straniere, nonché i corsi di lingua italiana su dischi e nastri magnetici, prodotti in Italia ed all'estero;

d) l'allestimento di un gabinetto sperimentale fornito di strumenti di ascolto e di riproduzione.

Il centro propone altresì la istituzione di cicli di lezioni e seminari per insegnanti d'italiano a stranieri da effettuarsi nell'ambito dell'Università.

Art. 24.

Organi del centro

Il centro è retto da un consiglio direttivo composto:

1) dal rettore che lo presiede; in sua assenza può presiederlo il pro-rettore - direttore dei corsi;

2) da tre membri designati dal consiglio accademico dell'Università;

3) da due membri designati dal consiglio d'amministrazione dell'Università;

4) dal direttore del centro, che è nominato dal consiglio accademico e scelto tra professori ordinari in Università italiane esperti in linguistica.

Il consiglio direttivo del centro ed il direttore del centro durano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

Ai membri del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Università, nei limiti previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e successive modificazioni.

Al direttore del centro spetta per il corso universitario annuale presso l'Università italiana per stranieri un compenso di importo non superiore a quello previsto a favore degli incaricati universitari interni e pertanto non cumulabile con altro incarico universitario interno.

Art. 25.

Attività del centro

I programmi d'attività del centro sono stabiliti dal consiglio direttivo ed approvati dal consiglio d'amministrazione dell'Università per la parte economica. Il direttore provvede alla loro attuazione valendosi della collaborazione dei professori in servizio presso l'Università italiana per stranieri, con modalità e condizioni stabilite dal consiglio direttivo.

Art. 26.

Funzionamento del centro

L'onere finanziario per il funzionamento del « Centro studi per l'insegnamento dell'italiano a stranieri » è a carico del bilancio dell'Università.

Un apposito regolamento approvato dal consiglio d'amministrazione su proposta del consiglio accademico determinerà le modalità di funzionamento e di gestione del centro stesso.

Art. 27.

Assistenza agli studenti

L'Università italiana per stranieri promuove tutte le iniziative in favore degli iscritti per assicurare le condizioni più idonee per il proficuo svolgimento degli studi.

A tale scopo elargisce borse e premi di studio ed attua sia direttamente che indirettamente, mediante convenzioni con altri enti, ogni possibile forma di assistenza.

Art. 28.

Centro sociale universitario

Nell'ambito dei servizi dell'Università italiana per stranieri è istituito il centro sociale universitario con lo scopo di:

a) favorire il soggiorno degli studenti ed il loro inserimento nell'ambiente;

b) organizzare dibattiti, incontri, gite artistiche e turistiche ed ogni altra manifestazione extra-didattica, sia culturale che ricreativa;

c) promuovere e realizzare tutte le altre forme di assistenza agli iscritti.

Art. 29.

Attività ed organi del centro sociale universitario

I programmi di attività del centro sono stabiliti dal consiglio direttivo ed approvati dal consiglio di amministrazione, per la parte economica.

Il consiglio direttivo del centro è così composto:

1) dal rettore, che lo presiede;

2) dal direttore dei corsi;

3) dal presidente del consiglio dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Perugia;

4) da un membro del consiglio di amministrazione;

5) da un membro del consiglio accademico.

Art. 30.

Consiglio studentesco

E' costituito il consiglio studentesco con il compito di rappresentare al direttore dei corsi le esigenze del corpo studentesco. Esso è composto da due rappresentanti di ciascuno dei corsi preparatori, medio e superiore, eletti dalle assemblee degli studenti dei rispettivi corsi. Hanno diritto di partecipare alle elezioni gli studenti iscritti ai corsi anzidetti per un intero trimestre (aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre).

Le assemblee distinte per corso sono convocate dal direttore dei corsi entro il primo mese di ciascun trimestre. Le assemblee sono valide se presente la maggioranza degli iscritti.

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un segretario.

Il presidente del consiglio studentesco partecipa alle sedute del consiglio accademico con voto consultivo ed alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto al voto.

Le riunioni del consiglio si svolgono all'interno dell'Università.

Apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni ed il funzionamento del consiglio.

Art. 31.

Associazioni degli amici dell'Università per stranieri

L'Università italiana per stranieri può promuovere le associazioni degli amici dell'Università per stranieri, con sede all'estero, che hanno lo scopo di diffondere il nome e le iniziative culturali dell'Università, nonché la conoscenza della cultura italiana e di mantenere vivi i legami tra gli ex studenti dell'Università.

L'Università può disporre dei contributi a carico del proprio bilancio in favore di dette associazioni, che sono tenute a rendere conto del loro impiego.

TITOLO IV
PERSONALE DOCENTE

Art. 32.

Docenti

L'insegnamento è affidato a:

1) docenti comandati dal Ministero della pubblica istruzione;

2) docenti con incarico annuale o con incarico temporaneo; a tempo pieno o con orario ridotto;

3) docenti con incarico per conferenze.

I docenti dei corsi di alta cultura e del corso di etruscologia ed antichità italiche sono normalmente scelti tra docenti universitari, tra personalità del mondo culturale, economico e politico italiano o tra cultori della materia, di riconosciuta competenza.

Può essere conferito un incarico interno a non più di due professori di ruolo nelle Università statali per corsi annuali di particolare rilievo di specializzazione.

Il consiglio accademico può nominare dei coordinatori dei corsi di specializzazione e perfezionamento, scegliendoli tra i docenti dei corsi stessi.

Art. 33.

Comandi

Sono comandati dal Ministero della pubblica istruzione presso l'Università per stranieri, a richiesta di quest'ultima, insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea. La disciplina dei comandi è dettata dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62, dalla legge 24 novembre 1967, n. 1154, dalla legge 16 aprile 1973, n. 181 e dalle norme seguenti.

Art. 34.

Prove per gli aspiranti al comando

Le prove e modalità di accertamento alle quali devono sottoporsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 181/1973 gli aspiranti al comando presso l'Università, sono le seguenti:

1) *Per il corso preparatorio*: un concorso per titoli ed esami.

Fra i titoli sono preferenziali:

laurea in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e letterature straniere moderne; in materie letterarie; in pedagogia; in filosofia o equipollenti;

abilitazione o idoneità o appartenenza a graduatorie di vincitori di concorsi a cattedre, corrispondenti alle lauree sopra enumerate;

conoscenza di lingue straniere;

frequenza con profitto di un corso di preparazione didattica organizzato dall'Università italiana per stranieri;

insegnamento della lingua italiana in corsi per stranieri, organizzati dalla stessa Università o da altri enti affini;

soggiorno di studio all'estero;

pubblicazioni.

Gli esami di concorso consistono in:

un colloquio su problemi grammaticali e stilistici dell'italiano moderno e su principi di linguistica generale;

non più di due lezioni su argomento grammaticale a scelta della commissione esaminatrice;

in una esercitazione che dimostri la conoscenza ed una proficua utilizzazione di gabinetti linguistici e di apparati audiovisivi.

2) *Per il corso medio*: un concorso per titoli e per esami.

Fra i titoli sono preferenziali:

laurea in filosofia; in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e letterature straniere moderne; in materie letterarie; in pedagogia; in economia e commercio; o equipollenti;

abilitazione o idoneità o appartenenza a graduatorie di vincitori di concorsi a cattedre corrispondenti alle lauree sopra enumerate;

buona conoscenza di lingue straniere ed ottima di quella della sezione per la quale il candidato concorre;

frequenza con profitto di un corso di preparazione didattica organizzato dall'Università italiana per stranieri;

insegnamento della lingua, letteratura e storia d'Italia in corsi per stranieri organizzati dalla stessa Università o da altri enti affini;

soggiorni di studio all'estero;

pubblicazioni.

Gli esami di concorso consistono in non più di due prove scritte, una orale ed una pratica, comprovante:

per l'insegnamento linguistico, la conoscenza dei problemi linguistici dell'italiano e della lingua della sezione alla quale il candidato aspira, con eventuale dimostrazione pratica di proficua utilizzazione dei gabinetti linguistici ed apparati audiovisivi;

per l'insegnamento delle materie culturali, la conoscenza di quella per la quale il candidato ha presentato domanda.

3) *Per il corso superiore*: un concorso per titoli ed esami.

Fra i titoli sono preferenziali:

la laurea in filosofia; in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e letterature straniere moderne; in materie letterarie; in pedagogia, con eventuali relative specializzazioni; o equipollenti;

abilitazione, o idoneità, o appartenenza a graduatorie di vincitori a cattedre corrispondenti alle lauree sopra enumerate;

buona conoscenza di lingue e culture straniere, con particolare riferimento alla materia per il cui insegnamento il candidato concorre;

insegnamento della cultura italiana in corsi per stranieri organizzati dalla stessa Università o da altri enti affini;

soggiorni di studio all'estero;

pubblicazioni.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova orale e in non più di due lezioni pratiche comprovanti:

a) per l'insegnamento linguistico:

profonda conoscenza della grammatica, della sintassi e della stilistica della lingua italiana e della lingua straniera per la quale il candidato ha presentato domanda;

conoscenza della linguistica generale;

conoscenza della metodologia e della didattica delle lingue straniere;

b) per l'insegnamento non linguistico:

conoscenza sistematica della disciplina per la quale il candidato ha presentato domanda, con i necessari riferimenti alle culture degli altri Paesi.

Il consiglio accademico nomina le commissioni giudicatrici, composte da un presidente — scelto tra i docenti dei corsi di alta cultura o di perfezionamento — e da due docenti « comandati » presso l'Università italiana per stranieri dei quali, almeno uno, insegni la materia messa a concorso.

Il consiglio accademico elaborerà, entro sei mesi dalla approvazione del presente statuto, il regolamento relativo alle prove di cui sopra ed ai criteri di accertamento. Tale regolamento dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 35.
Interruzione del comando

I docenti già comandati che intendono chiedere dopo un periodo di interruzione un nuovo comando non sono sottoposti alle prove di accertamento di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

Art. 36.
Incarico successivo al comando

Ai docenti comandati, collocati a riposo, può essere conferito un incarico di insegnamento presso l'Università non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 355, e successive modificazioni.

Art. 37.
Compiti e doveri

Il personale docente ha il compito di impartire le lezioni cattedratiche e di effettuare le esercitazioni, i seminari, i colloqui, nonché di presenziare — ove previsto — alle varie sessioni di esame, secondo le norme e per il numero complessivo minimo di ore settimanali stabilite dal consiglio accademico.

Il personale docente ha il dovere di osservare l'orario scolastico prestabilito, di partecipare alle funzioni accademiche ed a quelle ad esse connesse, rinunciando perciò a tutte le attività che siano incompatibili con la esplicazione dell'ufficio di insegnante presso l'Università italiana per stranieri.

A tali doveri di carattere generale si aggiungono per i professori « comandati » e « incaricati »:

a) quelli inerenti alla particolare disponibilità per le forme di assistenza didattico-culturale, richieste dagli studenti stranieri, che implicano l'orario spezzato;

b) quelli attinenti ad un calendario scolastico speciale, che impegna i docenti, dentro l'Università e all'estero, per le particolari finalità della stessa Università.

Art. 38.
Trattamento economico

Il consiglio di amministrazione, con delibera da adottarsi ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 181, stabilirà il trattamento economico spettante ai docenti comandati ed incaricati di cui all'art. 32, tenendo conto dei particolari compiti e doveri stabiliti ai sensi del presente statuto in rapporto all'impegno richiesto a ciascun docente.

Art. 39.
Regolamento

Apposito regolamento approvato dal consiglio accademico determinerà le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi ai docenti.

Titolo V
PERSONALE NON INSEGNANTE

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 40.
Carriere e qualifiche

Il ruolo organico del personale è articolato nelle seguenti carriere: direttiva, di concetto amministrativa e tecnica, esecutiva, ausiliaria.

Le qualifiche di ciascuna carriera sono stabilite dalle norme che seguono. La relativa dotazione organica è indicata nella tabella *A*.

Le spese del personale non insegnante sono a carico del bilancio dell'Università.

Art. 41.
Ammissione agli impieghi

Per quanto riguarda l'ammissione agli impieghi si rinvia alle norme, in quanto compatibili, contenute nel titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni seguenti.

Art. 42.
Concorsi di ammissione

L'ammissione agli impieghi presso l'Università avviene mediante pubblico concorso per esami, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva; per soli titoli nella carriera ausiliaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto e dalle disposizioni di legge sulla assunzione obbligatoria.

A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti, in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando, sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera e quelli da attribuire ai sensi delle leggi speciali sull'assunzione obbligatoria.

Art. 43.
Bando di concorso

Il concorso è indetto con delibera del consiglio di amministrazione; al relativo bando viene data pubblicità a carattere nazionale.

Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

La delibera con la quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati dal bando.

La esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 44.
Esami di ammissione

Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:

a) per la carriera direttiva: in due prove scritte ed in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura specifica relativa alla funzione ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato;

b) per la carriera di concetto: in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni specifiche relative alla funzione, necessarie per l'assolvimento dei compiti propri del posto da ricoprire;

c) per la carriera esecutiva: in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame.

La conoscenza delle lingue straniere è considerata titolo preferenziale, salvo nei casi in cui sia richiesta come requisito indispensabile.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove orali sono pubbliche.

Art. 45.
Titoli di preferenza

Per i titoli di preferenza si richiama l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 46.
Commissione esaminatrice

Per i singoli concorsi, pubblico o interno, il rettore sentito il consiglio d'amministrazione nomina le commissioni giudicatrici; per la loro composizione si fa rinvio alle norme vigenti in materia per l'assunzione in ruolo del corrispondente personale non docente delle Università.

Capo II

DOVERI

Art. 47.
Rinvio

Per quanto concerne i doveri del personale si rinvia alle norme, in quanto applicabili, contenute nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni seguenti.

Art. 48.
Orario di servizio

L'orario di servizio è fissato nel numero di ore stabilito per il personale non insegnante delle Università degli studi.

Le modalità di attuazione dell'orario di servizio saranno deliberate dal consiglio d'amministrazione su proposta del rettore.

Quando eccezionali esigenze dell'Università lo richiedano, l'impiegato è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario di servizio, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Capo III

RESPONSABILITÀ

Art. 49.
Rinvio

Per quanto concerne la responsabilità del dipendente dell'Università verso l'amministrazione e verso terzi si rinvia alle norme, in quanto applicabili, contenute nel titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Capo IV

DIRITTI

Art. 50.
Rinvio

Per quanto concerne i diritti del personale dipendente dell'Università si rinvia alle norme, in quanto applicabili, contenute nel titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni che seguono.

Art. 51.
Trattamento economico

L'impiegato ha diritto al trattamento economico stabilito dal presente statuto.

Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Il personale ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario.

Alla cessazione del servizio l'impiegato ha diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza nei limiti e con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 52.
Riposo settimanale

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni festivi e nei giorni di vacanza indicati dal consiglio d'amministrazione.

Qualora per esigenze dell'Università il dipendente debba prestare servizio di domenica, ha diritto ad astenersi dal lavoro un altro giorno feriale stabilito dall'Università

Qualora, invece, debba prestare servizio in giorno festivo infrasettimanale, egli ha diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario festivo.

Art. 53.
Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi nel primo semestre dell'anno successivo.

Capo V

RAPPORTO INFORMATIVO - ORGANI COMPETENTI

Art. 54.
Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per ogni impiegato deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre», «insufficiente».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».

Art. 55.
Elementi alla base del rapporto informativo

Il rapporto informativo per l'impiegato della «carriera direttiva» è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della «carriera di concetto» si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle responsabilità relative.

L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.

Il rapporto informativo dell'impiegato della «carriera esecutiva» è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio; qualità del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualità morali e di carattere.

Per il rapporto informativo della «carriera ausiliaria» si tiene conto degli elementi di giudizio del precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

Per gli impiegati della carriera esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle due ultime voci.

Art. 56.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle varie carriere

Il rapporto informativo per il direttore amministrativo è compilato dal rettore; per i capi degli uffici dal direttore amministrativo. Per tali impiegati il giudizio complessivo è espresso dal rettore.

Il rapporto informativo degli impiegati con qualifica inferiore a capo ufficio è compilato dal capo di ciascun ufficio ed il giudizio complessivo è espresso dal direttore amministrativo.

Art. 57.
Giudizio complessivo

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'art. 55 con possibilità di variarla, in più o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Il giudizio complessivo di «ottimo» è attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di «distinto» un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di «buono» non inferiore a sette decimi; quello «mediocre» non inferiore a sei decimi.

Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione.

L'impiegato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

Art. 58.
Ricorso avverso il giudizio complessivo

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il consiglio, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

Capo VI

DOCUMENTI - RUOLI D'ANZIANITÀ

Art. 59
Rinvio

Per quanto riguarda il fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità, si rinvia alle norme, in quanto applicabili, contenute nel titolo III, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Capo VII

INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI

Art. 60.
Rinvio

Per la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi si rinvia alle norme, in quanto applicabili, del titolo V, capo I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Capo VIII

ASPETTATIVA

Art. 61.
Rinvio

Per la disciplina dell'aspettativa si rinvia alle norme, in quanto applicabili, contenute nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 62.
Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da cause di servizio

E' a carico dell'Università un'apposita polizza assicurativa che garantisca la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio eventualmente subita dall'impiegato, nonché le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari e per protesi, per quanto non provveduto in favore del personale e per la parte di loro competenza, dagli enti mutualistici e previdenziali a cui il personale stesso si sia già iscritto.

Capo IX

DISCIPLINA

Art. 63.
Rinvio

Per quanto concerne la disciplina si rinvia alle norme, in quanto applicabili, contenute nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Capo X

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Art. 64.

Rinvio

Per la disciplina della cessazione del rapporto d'impiego e riammissione in servizio si rinvia alle norme, in quanto applicabili, del titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Capo XI

ORGANI COLLEGIALI

Art. 65.

Commissione di disciplina

All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto del rettore, una « Commissione di disciplina ». La commissione è presieduta dal rettore e ne fanno parte il direttore amministrativo; altri due membri del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso, due dipendenti eletti dal personale ed un rappresentante sindacale.

Art. 66.

Funzionamento degli organi collegiali

Le modalità di funzionamento degli organi collegiali dell'Università, sono stabilite con apposito regolamento.

Questo deve prevedere le norme per la convocazione, la validità delle adunanze, le votazioni ed i processi verbali delle deliberazioni.

Art. 67.

Natura delle deliberazioni

Le decisioni ed i provvedimenti degli organi dell'Università sono pubblici e, pertanto, chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione, salvo che a ciò ostino ragioni attinenti alla personalità, dignità e sfera di riservatezza dei soggetti ai quali in essi viene riferito.

Capo XII

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

Art. 68.

Mansioni

Il personale di ciascuna carriera svolge di norma i compiti relativi all'ufficio a cui è assegnato i quali sono descritti nel mansionario dell'Università.

Ciascun dipendente può essere chiamato, in via temporanea, a disimpegnare altre mansioni, per disposizione motivata del rettore, quando ciò si renda necessario per il normale e sollecito funzionamento degli uffici e dei servizi.

Capo XIII

CARRIERA DIRETTIVA

Art. 69.

Direttore amministrativo

Alla copertura del posto di direttore amministrativo si provvede mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata che alla data di emanazione del concorso abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio in detta qualifica.

Il direttore amministrativo deve essere fornito di diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o equipollenti e deve essere in possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi prescindendosi tuttavia dall'età prescritta.

Nella valutazione dei titoli professionali si richiede la conoscenza di lingue straniere (almeno due).

Art. 70.

Attribuzioni del direttore amministrativo

Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle sedute del consiglio accademico con voto consultivo, esercitando in ambedue i consigli le funzioni di segretario.

Sovrintende in conformità alle disposizioni del rettore a tutti i servizi amministrativi e contabili ed alla direzione degli uffici; deve accertarsi del loro regolare funzionamento. E' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Le attribuzioni, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972 si estendono, in quanto applicabili, al direttore amministrativo.

Art. 71.

Carriera del direttore amministrativo

La carriera del direttore amministrativo comprende la seguente qualifica: primo dirigente.

Art. 72.

Accesso alla carriera direttiva

La nomina in prova alla qualifica iniziale della carriera direttiva si consegue mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti dei titoli richiesti per l'accesso alla corrispondente carriera del personale non docente delle Università statali.

Il vincitore del concorso per il periodo di prova viene assegnato al parametro 190.

Art. 73.

Qualifiche della carriera direttiva

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

a) direttore aggiunto di divisione, o qualifica equipollente, risultante dall'organico parametri 530, 487, 455, 426, 387;

b) direttore di sezione, o qualifica equipollente, risultante dall'organico parametro 307;

c) consigliere, o qualifica equipollente, risultante dall'organico - parametri 257 e 190.

I posti nella carriera direttiva sono determinati nell'organico dell'Università di cui all'unita tabella.

Art. 74.

Svolgimento della carriera direttiva

Lo svolgimento della carriera direttiva avviene con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Capo XIV

CARRIERA DI CONCETTO

Art. 75.

Qualifiche della carriera di concetto

La nomina in prova alla qualifica iniziale della carriera di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano muniti dei titoli richiesti per l'accesso alla corrispondente carriera del personale non docente delle Università statali.

Il vincitore del concorso, per il periodo di prova, viene assegnato al parametro 160.

Art. 76.

Qualifiche della carriera di concetto

La carriera di concetto amministrativa comprende le seguenti qualifiche:

a) segretario capo, o qualifiche equiparate, con il parametro 370;

b) segretario principale, o qualifiche equiparate, con i seguenti parametri: 297, 255;

c) segretario, o qualifiche equiparate, con i seguenti parametri: 218, 178, 160.

La carriera di concetto tecnica comprende le seguenti qualifiche:

a) tecnico capo, o qualifiche equiparate, con il parametro 370;

b) tecnico, o qualifiche equiparate, con i seguenti parametri: 302, 260, 227, 188, 160.

I posti della carriera di concetto sono determinati dall'organico dell'Università.

Art. 77.

Svolgimento della carriera di concetto

Lo svolgimento della carriera di concetto avviene con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Capo XV

CARRIERA ESECUTIVA

Art. 78.

Nomina alla qualifica di coadiutore o equiparata

La nomina in prova alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, si consegue mediante concorso pubblico per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto secondario di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti generali.

Il vincitore del concorso per il periodo di prova viene assegnato al parametro 120.

Art. 79.

Qualifiche

La carriera esecutiva comprende la qualifica di coadiutore, o qualifiche equiparate, con i seguenti parametri: 245, 213, 183, 163, 133, 120.

I posti nella carriera esecutiva sono determinati nell'organico dell'Università.

Art. 80.

Svolgimento della carriera esecutiva

Lo svolgimento della carriera esecutiva avviene con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Capo XVI

CARRIERA AUSILIARIA

Art. 81.

Nomina

La nomina in prova alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria si consegue mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti generali.

Art. 82.

Qualifiche

Il personale ausiliario ha la qualifica di usciere, o equiparata, con i parametri: 165, 143 e 133.

Art. 83.

Svolgimento della carriera ausiliaria

Lo svolgimento della carriera ausiliaria avviene con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 84.

Uniforme

Il personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni stabilite dal rettore.

La spesa dell'uniforme è a carico dell'Università.

Capo XVII

PASSAGGI DI CARRIERA

Art. 85.

Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto

Si rinvia alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 86.

Nomina a segretario principale di impiegati della carriera esecutiva

Si rinvia alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 87.

Nomina a coadiutore di impiegati della carriera ausiliaria

Si rinvia alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Capo XVIII

VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ

Art. 88.

Valutazione di anzianità

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale (o qualifiche equiparate) il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.

I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.

Trovano applicazione le norme contenute nell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 89.

Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti

Per il computo dell'anzianità di servizio richiesta dal primo comma dell'articolo precedente, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti, è valutato per intero come servizio civile di ruolo.

Il servizio valutato ai sensi del primo comma è cumulabile con quello valutato ai sensi dell'articolo precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.

Art. 90.

Coadiutori e uscieri invalidi di guerra

I coadiutori e gli uscieri, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.

Capo XIX

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE

Art. 91.

Trattamento economico

Il personale non insegnante dell'Università ha diritto al seguente trattamento economico:

1) direttore amministrativo:

a) stipendio base ed indennità di funzione pari a quelli attribuiti ai dirigenti statali di qualifica di primo dirigente;

b) tredicesima mensilità calcolata secondo le modalità in vigore per i dipendenti civili dello Stato;

c) indennità concesse alla generalità dei dipendenti civili dello Stato compatibili con il trattamento dirigenziale;

d) aggiunta di famiglia attribuita ai dipendenti civili dello Stato;

2) altro personale non insegnante:

a) stipendio base ed assegno perequativo pari a quelli attribuiti ai dipendenti delle Università degli studi di uguale parametro;

b) tredicesima mensilità calcolata secondo le modalità in vigore per i dipendenti civili dello Stato;

c) indennità ed assegni, comunque denominati, concessi ai dipendenti delle Università degli studi;

d) aggiunta di famiglia ai dipendenti civili dello Stato.

Art. 92.

Aumenti periodici dello stipendio

Lo stipendio base è incrementato da aumenti periodici biennali di importo pari al 2,50 % della misura iniziale di ciascuna qualifica.

Art. 93.
Retribuzione del lavoro straordinario

Per le ore di servizio autorizzate ed effettivamente prestate oltre il normale orario di ufficio, il personale non insegnante ha diritto ad un compenso orario per lavoro straordinario. Tale compenso è calcolato secondo i criteri in vigore per il personale civile dello Stato e sulla base delle retribuzioni in godimento da parte del personale dell'Università.

Art. 94.
Trattamento economico in caso di passaggio a carriera o qualifica superiore

In caso di passaggio di carriera, di qualifica o di conferimento di una diversa classe di stipendio, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 95.
Estensione della normativa vigente per il personale delle Università degli studi

Il consiglio di amministrazione, con proprio atto deliberativo, può estendere al personale non docente dell'Università, le modifiche di integrazioni che in avvenire venissero disposte per legge alla vigente normativa sullo stato giuridico ed economico del personale delle Università degli studi.

Art. 96.
Trattamento di quiescenza

Il trattamento di quiescenza del personale non insegnante è costituito:

a) dalla pensione corrisposta ad ogni dipendente direttamente dall'I.N.P.S. a cui il personale è assicurato secondo le norme di legge;

b) dalla indennità di anzianità corrispondente ad un dodicesimo delle competenze lorde percepite nell'ultimo anno di servizio per stipendio e per altre indennità ed assegni che in base alla legge sono utili ai fini dell'indennità di anzianità e per ciascuno di tutti gli anni di servizio riconosciuti validi ai fini della carriera. A tal fine è costituito un apposito fondo che è gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) in base ad apposita convenzione.

Art. 97.
Trattamento di assistenza

Il personale usufruisce delle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni e delle eventuali altre forme assicurative previste per i dipendenti degli enti di diritto pubblico.

TITOLO VI

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. 98.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Per la riscossione delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario, la chiusura dei conti è prorogata al 31 gennaio successivo.

E' vietato assumere impegni durante l'esercizio suppletivo in cento dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre.

Art. 99.
Bilancio preventivo

Il bilancio di previsione dell'Università deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione nella sessione ordinaria di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

La contabilità delle gestioni speciali amministrate dall'Università fanno parte del bilancio.

Art. 100.
Maggiori spese

Le spese autorizzate devono trovare capienza nei fondi stanziati nel bilancio di previsione. Nessuna spesa può essere disposta in eccedenza agli stanziamenti di bilancio se il consiglio non indica i mezzi finanziari per provvedervi.

Art. 101.
Patrimonio e contabilità

Le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dell'Università sono stabilite con apposito regolamento da approvare dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 102.
Servizio di tesoreria

L'Università, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, provvede a mezzo del servizio di tesoreria, affidato ad istituto di credito.

Art. 103.
Conto consuntivo

Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è sottoposto al consiglio d'amministrazione, per l'approvazione, nella sessione ordinaria di giugno.

TITOLO VII

TUTELA E VIGILANZA GOVERNATIVA
CONTROLLO FINANZIARIO

Art. 104.
Provvedimenti sottoposti all'approvazione ministeriale

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi al personale docente, nonché il trattamento economico del personale non insegnante, fermo quanto stabilito all'art. 92, sono approvate dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro.

La deliberazione del consiglio accademico relativa alle modalità stabilite per le prove di accertamento cui vanno sottoposti gli insegnanti aspiranti al comando presso l'Università è soggetta alla preventiva approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 105.
Vigilanza governativa

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, una volta approvati dal consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi, per debita conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 106.
Revisori dei conti

Per il controllo della gestione finanziaria dell'Università è nominato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti, composto da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Con lo stesso decreto sarà stabilito il compenso spettante ai revisori a carico del bilancio dell'Università.

Il collegio provvede, in particolare, al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi possosno assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 107.
Definizione dei conti consuntivi

I conti consuntivi dell'Università, dopo l'approvazione del consiglio d'amministrazione, debbono essere trasmessi alla Corte dei conti, per l'attestazione di regolarità.

TITOLO VIII

STATUTO E SUE MODIFICHE

Art. 108.
Approvazione e modifiche dello statuto

Lo statuto dell'Università italiana per stranieri e le sue successive modifiche, proposti dal consiglio accademico e deliberati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 109.
Regolamenti

Entro un anno dall'approvazione del presente statuto, debbono essere deliberati tutti i relativi regolamenti di esecuzione.

I regolamenti sono resi esecutivi con decreto del rettore su delibere del consiglio di amministrazione approvato dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 110.
Rinvio alla normativa sulle Università statali

Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti di esecuzione si fa riferimento alla normativa vigente per le Università statali, in quanto applicabili.

Art. 111.
Norma transitoria sul personale non insegnante

Nella prima applicazione del presente statuto e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, il personale cui è stata conferita stabilità di impiego in attuazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia in data 8 gennaio 1972, debitamente approvata dal Ministero della pubblica istruzione, è inquadrato nell'organico di cui all'annessa tabella *A* e nei parametri corrispondenti agli anni di permanenza già posseduti alla data di emanazione del presente statuto.

Il direttore amministrativo, assunto con pubblico concorso, viene inquadrato nell'organico dell'annessa tabella *A* e nella qualifica corrispondente a quella di primo dirigente, conservando ai fini economici e giuridici l'anzianità già maturata quale direttore amministrativo.

Il personale non di ruolo, in servizio presso l'Università italiana per stranieri di Perugia alla data di emanazione del presente statuto, è immesso nei posti ancora disponibili, di cui alla allegata tabella *A*, mediante concorso per titoli ed esami, purchè in possesso dei prescritti requisiti, salvo il limite d'età. La immissione in ruolo avviene comunque nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto.

Il personale di ruolo che abbia effettivamente svolto per almeno quattro anni alla data di emanazione del presente statuto, funzioni della carriera superiore a quella di appartenenza, è inquadrato, a seguito di giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, su domanda dell'interessato, purchè in possesso almeno del titolo di studio necessario per l'ammissione alla carriera immediatamente inferiore a quella di inquadramento, nelle seguenti qualifiche:

direttore di sezione, per gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea;

segretario principale, per gli impiegati della carriera esecutiva con qualifica di coadiutore (classe di stipendio 245), nonché di coadiutore (classe di stipendio 213), con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

coadiutore della classe di stipendio 183, per il personale della carriera ausiliaria con almeno tredici anni di servizio, con riduzione a quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 112.
Norma transitoria sugli organi di governo

Gli organi di governo dell'Università rimangono in carica sino a che il presente statuto sarà stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Appena intervenuta tale approvazione, si provvederà alla costituzione dei nuovi organi di governo dell'Università, in conformità alle disposizioni di cui al presente statuto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

TABELLA *A*

ORGANICO E CARRIERE DEL PERSONALE NON DOCENTE

Carriere e qualifiche	Equiparazione alle qualifiche e parametri statali	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Posti di organico
Carriera direttiva:			
Direttore amministrativo	Primo dirigente		1
	Primo dirigente	2	
Direttore aggiunto di divisione	530		1
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione	307		
Consigliere	257	4	4
	190	6 mesi	
Carriera di concetto amministrativa:			
Segretario capo	370		2
Segretario principale	297		7
	255	5	
Segretario	218		7
	178	4	
	160	2	
Carriera di concetto tecnica:			
Tecnico capo	370		1
Tecnico	302		1
	260	5	
	227	5	
	188	4	
	160	1	
Carriera esecutiva:			
Coadiutore	245		9
	213	3	
	183	5	
	163	2	
	133	4	
	120	2	
Carriera ausiliaria:			
Usciere	165		10
	143	6	
	133	4	

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. 1033.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Augusta.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Augusta (Siracusa) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1979
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 358

LEGGE 3 aprile 1979, n. 95.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1 - (*Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili*). — Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato nonchè a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati.

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario è disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2 - (*Poteri e compenso del commissario*). — Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per non oltre un anno su conforme parere del CIPI. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonchè degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione;

dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-*bis* - (*Garanzia dello Stato*). — Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecento miliardi di lire.

Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio;

all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società suindicate è compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per iniziativa del commissario o dei commissari;

e al medesimo comma le parole: del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, *sono sostituite dalle seguenti*: della legge fallimentare;

all'articolo 3, *dopo il secondo, sono aggiunti i seguenti commi*:

Nei confronti delle società di cui al primo comma, ancorchè non sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i commissari delle società poste in amministrazione straordinaria possono esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

Ai fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i commissari possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa, e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Possono altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in amministrazione straordinaria e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma precedente, le indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. L'accertamento deve compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta.

Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409 il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto le gravi irregolarità sopra indicate.

Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, della legge fallimentare, vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti e ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge;

all'articolo 3, *dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma*:

Nei casi di società collegate a norma del primo comma del presente articolo, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società in amministrazione straordinaria dei danni da questi cagionati alla società stessa;

all'articolo 4, *primo comma, sono soppresse le parole*: al momento della dichiarazione o successivamente; *al secondo comma, le parole*: del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, *sono sostituite dalle seguenti*: della legge fallimentare;

l'articolo 5 *è sostituito dal seguente*:

Art. 5 - (*Interventi di società consortili*). — Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, le società consortili, di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data della costituzione e per la durata della società consortile, alle imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, nè alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del presente decreto;

dopo l'articolo 5, *sono inseriti i seguenti*:

Art. 5-*bis* - (*Agevolazioni fiscali sui trasferimenti*). — I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di impresa, appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire;

Art. 5-*ter* - (*Modifiche all'articolo 4 della legge 5 dicembre* 1978, *n.* 787). — Dopo l'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. — Il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato per il credito e il risparmio, una volta approvati i piani di risanamento ai sensi del precedente articolo 4, può convocare gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito, i quali risultino essere creditori dell'impresa il cui piano di risanamento è stato approvato, affinchè deliberino sulla costituzione di una società consortile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, destinata al risanamento dell'impresa medesima.

La costituzione della società consortile deve essere approvata dalla maggioranza degli istituti ed aziende votanti la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti degli istituti ed aziende convocati per la deliberazione.

La partecipazione alla società consortile, la cui costituzione è approvata a norma del comma precedente, è vincolante per tutti gli istituti ed aziende convocati per la deliberazione, i quali sono obbligati a partecipare alla società consortile in misura proporzionale ai rispettivi crediti nei confronti della impresa da risanare, fermi restando i limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.

E' tuttavia consentito agli istituti od aziende dissenzienti o che non abbiano partecipato alla votazione di rinunciare a partecipare alla società consortile negando la propria adesione con comunicazione al Ministro del tesoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. In tal caso le quote di partecipazione dei creditori che abbiano negato la propria adesione saranno ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti in misura proporzionale alle rispettive quote, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Dalla data dell'invio dell'avviso di convocazione di cui al primo comma e per i due anni successivi, gli istituti e le aziende che hanno negato la propria ade-

sione non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della impresa per il cui risanamento è stata costituita la società consortile nè possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto agli istituti ed aziende di credito che hanno partecipato alla società consortile medesima. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano »;

all'articolo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

Art. 6-*bis* - (*Modalità di trasferimenti di complessi aziendali*). — Nei casi di trasferimenti di aziende, impianti o complessi aziendali o di immobili o mobili in blocco è consentita la vendita senza incanto e la vendita ad offerta privata, previa l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e sentito il parere del comitato di sorveglianza.

Nei casi predetti, il valore dei beni da trasferire è determinato da uno o più esperti nominati dal commissario liquidatore i quali si atterranno ai criteri di valutazione propri a ciascuno dei beni da trasferire e, quando trattasi di aziende o complessi aziendali, ad un criterio di valutazione che tenga conto, tra l'altro, della redditività all'atto della stima e nel biennio successivo.

Art. 6-*ter* - (*Durata di applicazione*). — Le disposizioni del presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova legge di riforma del regime delle società.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI — MORLINO — VISENTINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1979, n. **96**.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1979.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1977, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Nestore Fasano, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la suddetta regione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il vice prefetto-dirigente superiore dott. Mario Santolicandro è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Nestore Fasano, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 211

(3189)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, con effetto dal 30 novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 1977 e 5 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bio-Sprint » (confetti) nella confezione da 12 e 36 confetti per g 3,5, della ditta Laboratorio farmaco biologico Ellem S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5426/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 gennaio 1958, con il quale venne registrata al n. 13412 la specialità medicinale denominata « Bio-Sprint » (confetti), nelle confezioni 12 confetti da g 3,5 e 36 confetti da g 3,5 a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Ellem S.p.a., con sede in Milano, corso Ticinese, 89, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale suddetta è a base di nechetamide e che alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche si è rilevata la scarsa efficacia clinica della nichetamide nelle insufficienze respiratorie sia dovuta a malattie polmonari, sia dovuta a intossicazione da neurodeprimenti. In questo ultimo caso la componente depressiva esistente nel meccanismo di azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeprimenti che si vogliono antagonizzare;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bio-Sprint » (confetti) nella confezione da 12 e 36 confetti per g 3,5 registrata al numero 13412 in data 16 gennaio 1958 a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Ellem S.p.a., con sede in Milano, corso Ticinese, 89.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3246)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della

S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3068)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mobilificio Del Paglia, in Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Mobilificio Del Paglia di Radicofani (Siena);

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mobilificio Del Paglia di Radicofani (Siena), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3062)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E. - Industrie macchine elettriche, in Pomezia, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a., I.M.E. - Industria macchine elettriche di Pomezia, in liquidazione;

Visti i decreti ministeriali 13 maggio 1978 e 21 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E. - Industrie macchine elettriche di Pomezia, in liquidazione, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3066)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978 e 20 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3065)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1978 al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3073)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio, in Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 ottobre 1978 all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3072)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte-Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione aziendale della S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte-Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e l'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte-Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3074)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ditta Industria chimica Fiore, in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria chimica Fiore, con sede legale in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 maggio 1978 al 10 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, con sede legale in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata fino al 6 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che il presidente della giunta della regione Lombardia ha espresso l'intesa con nota n. 157/I/78 dell'8 febbraio 1979;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è sciolta.

Art. 2.

Il rag. Lorenzo Maganetti è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

Art. 3.

Il prefetto di Sondrio, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(3026)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 13 settembre 1978, 26 settembre 1978 e 31 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas, in S. Arpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1978 al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3070)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3078)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vetro-cemento operanti nel comune di Borgo a Mozzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vetro-cemento operanti nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 marzo 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività e riduzione di personale delle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vetro-cemento operanti nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3191)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 424/79 della commissione, del 1° marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 425/79 della commissione, del 1° marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 426/79 della commissione, del 1° marzo 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 427/79 della commissione, del 1° marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 428/79 della commissione, del 1° marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 429/79 della commissione, del 1° marzo 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Spagna.

Pubblicati nel n. L 52 *del* 2 *marzo* 1979.

(50/C)

Regolamento (CEE) n. 430/79 della commissione, del 2 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 431/79 della commissione, del 2 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 432/79 della commissione, del 2 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Raccomandazione n. 433/79/CECA della commissione, del 27 febbraio 1979, che istituisce un dazio antidumping provvisorio per talune lamiere di ferro o di acciaio originarie della Spagna e che abroga taluni dazi antidumping già sospesi.

Regolamento (CEE) n. 434/79 della commissione, del 2 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 435/79 della commissione, del 2 marzo 1979, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la commissione nel settore dei piselli, delle fave e delle favette.

Regolamento (CEE) n. 436/79 della commissione, del 2 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 437/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1251/78 per quanto concerne il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari del Portogallo.

Pubblicati nel n. L 53 *del* 3 *marzo* 1979.

(51/C)

Regolamento (CEE) n. 438/79 della commissione, del 5 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 439/79 della commissione, del 5 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 440/79 della commissione, del 5 marzo 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 441/79 della commissione, del 5 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Informazione riguardante l'accessione di Dominica alla convenzione ACP-CEE di Lomé.

Pubblicati nel n. L 55 *del* 6 *marzo* 1979.

(52/C)

Regolamento (CEE) n. 442/79 della commissione, del 6 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 443/79 della commissione, del 6 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n 423/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 50 del 1° marzo 1979.

Pubblicati nel n. L 56 *del* 7 *marzo* 1979.

(53/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Nel provvedimento CIP n. 36/1978 concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 173 dove è scritto:

Inflexal Berna 1 F 0,5 ML *Berna* 12836
1 dose

leggasi:

Inflexal Berna 1 FL 0,5 ML *Berna* 12636
1 dose

(3206)

Nel provvedimento CIP n. 5/1979 concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 15 marzo 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 2418 dove è scritto:

Delmeson - Hoechst
Unguento 30 G 20065/C

leggasi:

Delmeson Tumenol - Hoechst
Unguento 30 G 20065/C

(3207)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonti di Crodo Valle d'Oro » di Crodo

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1820, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonti di Crodo Valle d'Oro » di Crodo (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2409)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Guardia » di Ceranesi

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1818, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Guardia » di Ceranesi (Genova).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2410)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Nicola Fonti di Aiello » di Penna S. Giovanni

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1819, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Nicola Fonti di Aiello » di Penna S. Giovanni (Macerata).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2411)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazione all'art. 5 della deliberazione 17 marzo 1977, concernente la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, che affida all'A.I.M.A. la concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1804/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visti i regolamenti (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, e in particolare l'art. 8, paragrafo 3, n. 971/68 del 15 luglio 1968 e n. 1107/68 del 27 luglio 1968, e loro successive modificazioni e integrazioni, relativi, rispettivamente, alla concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, alle norme generali e alle modalità di applicazione per la concessione degli aiuti medesimi;

Vista la propria delibera 17 marzo 1977 riguardante le procedure da seguire, a decorrere dal 1° giugno 1977 per la conclusione dei contratti d'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Rilevata la necessità di dare esatta interpretazione al contenuto dell'art. 5, primo comma, della citata delibera 17 marzo 1977, per il quale la domanda di contratto è da presentarsi all'A.I.M.A. immediatamente dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni d'entrata del prodotto in ammasso, e comunque entro trenta giorni dall'inizio dell'ammasso stesso, ai fini dell'accettazione del contratto, salvaguardando, in tal modo, anche la possibilità per l'A.I.M.A. di procedere a dirette verifiche durante il periodo di giacenza del prodotto in magazzino;

Nell'adunanza del 7 febbraio 1979;

Ha deliberato:

Articolo unico

Il testo dell'art. 5, primo comma, della delibera A.I.M.A. 17 marzo 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 4 giugno 1977, è sostituito dal seguente:

« La richiesta di conclusione del contratto d'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e da presentare immediatamente, e comunque non oltre trenta giorni dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni di entrata del prodotto in ammasso, ai fini dell'accettazione del contratto ».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(3208)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gavirate

Con decreto 5 gennaio 1979, n. 3394, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale del lago di Varese in comune di Gavirate (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 991½, della superficie di mq 110 ed indicato nello stralcio planimetrico in scala 1:2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 30 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,85	839,85	840 —	839,85	839 —	839,80	839,95	839,85	839,85	839,85
Dollaro canadese	724 —	724 —	724,50	724 —	723,90	724 —	724 —	724 —	724 —	724 —
Marco germanico	449,71	449,71	449,50	449,71	449,80	449,70	449,70	449,71	449,71	449,70
Fiorino olandese	416,89	416,89	417 —	416,89	417 —	416,85	416,85	416,89	416,89	416,90
Franco belga	28,426	28,426	28,42	28,426	28,43	28,40	28,44	28,426	28,426	28,42
Franco francese	195,47	195,47	195,25	195,47	195,45	195,45	195,43	195,47	195,47	195,47
Lira sterlina	1738,85	1738,85	1738,50	1738,85	1736,56	1738,60	1738,15	1738,85	1738,85	1738,65
Lira irlandese	—	—	1729 —	—	1736,56	—	1737,50	—	—	—
Corona danese	161,78	161,78	161,80	161,78	161,78	161,70	161,75	161,78	161,78	161,78
Corona norvegese	164,47	164,47	164,40	164,47	164,50	164,45	164,51	164,47	164,47	164,45
Corona svedese	192,29	192,29	192,20	192,29	192,30	192,25	192,26	192,29	192,29	192,30
Franco svizzero	496,39	496,39	496,50	496,39	496,55	496,35	496,50	496,39	496,39	496,40
Scellino austriaco	61,314	61,314	61,30	61,314	61,35	61,30	61,31	61,314	61,314	61,38
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,30	17,50	17,45	17,45	17,45	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,355	12,355	12,21	12,355	12,33	12,30	12,34	12,355	12,355	12,35
Yen giapponese	4,01	4,01	4,01	4,01	4 —	4 —	4,01	4,01	4,01	4,01

Media dei titoli del 30 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,175
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,525
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	83,950
» 9 % » » 1976-91	84,150
» 10 % » » 1977-92	88,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,475
» » » » 1-10-1979	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,700
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	100,050
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,700
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,250
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,975
» » » 10 % 1- 1-1981	96,925
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,90
Dollaro canadese	724 —
Marco germanico	449,705
Fiorino olandese	416,87
Franco belga	28,433
Franco francese	195,45
Lira sterlina	1738,40
Lira irlandese	1737,75
Corona danese	161,765
Corona norvegese	164,49
Corona svedese	192,275
Franco svizzero	496,445
Scellino austriaco	61,312
Escudo portoghese	17,475
Peseta spagnola	12,347
Yen giapponese	4,01

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/40248 del 5 dicembre 1978, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati alle seguenti sedi:

Alessandria;
Ancona;
Brescia;
Genova;
Parma;
Roma;
Udine.

Due dei posti suddetti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati con le qualifiche sottoindicate appartenenti alle carriere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal successivo art. 2, lettera *a*):

dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzioni e impianti:

capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina; interprete traduttore principale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economiche, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche, o in scienze statistiche e demografiche;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla Direzione generale monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite e che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

le sedi di servizio menzionate nel precedente art. 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere C) e D) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento seriologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre, la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5. un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma nei giorni 25 e 26 giugno 1979 presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-bis.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ispettori in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad Ispettore dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 27

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonché per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e, fino al 14 novembre 1980, per i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra Alto atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e, fino al 14 novembre 1980, i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o corrispondenti, gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori secondo le percentuali e le modalità previste dall'art. 12 della citata legge (precedenza).

Nei concorsi a posti delle carriere esecutive o corrispondenti, gli appartenenti alle suddette categorie hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età e alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, il beneficio della precedenza non è applicabile nei concorsi a posti della carriera di concetto, ruolo tecnico, ed il beneficio delle elevazioni del limite massimo di età non è applicabile, per gli appartenenti alle citate categorie, nei concorsi a posti della carriera esecutiva, ruolo tecnico.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra Alto atesini, nonché i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonché la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale (regio decreto legislativo 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri,

dalla Rhodesia e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, tale certificato dovrà essere necessariamente presentato ai fini dell'applicazione del beneficio della precedenza;

5) *cittadini deportati o internati*:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento*:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) *perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando;

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 14;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonché la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*

Diritto costituzionale e/o amministrativo.

2ª *Prova*

Scienza delle finanze e/o economia politica.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

istituzioni di diritto privato;
elementi di diritto penale;
elementi di contabilità di Stato;
statuto degli impiegati civili dello Stato;
leggi sul monopolio dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni);
elementi di statistica.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . (c.a.p. . . . .) (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo, della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . . (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . .,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .,

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso l'Università di . . in data . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . .,

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . .,

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle sette sedi di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9) .,

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, .

Firma (autenticata) (10)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) Indicare, in ordine di preferenza, le sette sedi di servizio menzionate nell'art. 1 del bando del concorso.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3037)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a due posti di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso l'ospedale di Policoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ospedale di Policoro (Matera).

(1059/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè alle norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(1060/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790940)